

STATUTO dell'Associazione Nazionale "ITALIA GAY NETWORK Associazione di Promozione Sociale " - GAYNET APS.

TITOLO I

Denominazione, Sede e finalità sociali

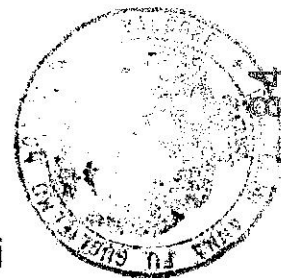
Art. 1) Denominazione e sede.

E' costituita come associazione nazionale di promozione sociale l'associazione «ITALIA GAY NETWORK», in sigla "GAYNET", che assume, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 117/2017 la qualifica di ente del terzo settore (ETS) in qualità di associazione di promozione sociale e la denominazione di «ITALIA GAY NETWORK Associazione di Promozione Sociale», in sigla "GAYNET APS".

L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché dal presente Statuto.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Con deliberazione della Segreteria nazionale la sede dell'Associazione potrà essere modificata nell'ambito dello stesso Comune di Bologna, senza che ciò comporti modifica statutaria.



L'Associazione potrà istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie della stessa.

Art. 2) Natura e ordinamento democratico dell'Associazione.

GAYNET è un'organizzazione democratica tanto per ciò che attiene all'organizzazione della vita interna, tanto per il funzionamento degli organi dirigenti e la loro elezione.

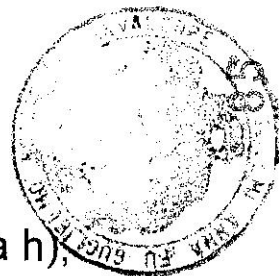
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e di tutte le associate e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 3) Attività di interesse generale perseguite

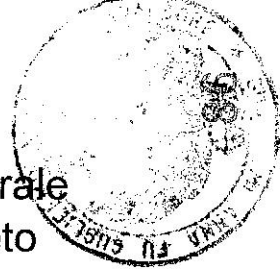
Ai sensi e nel rispetto Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del predetto Decreto e che sono specificate nell'articolo 4) del presente Statuto:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);



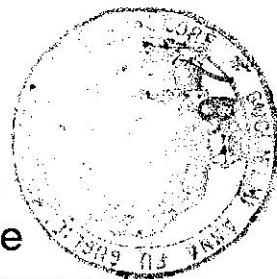
- 2) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- 6) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
- 7) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- 8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- 9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

Art. 4) Finalità e modalità di svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione e ulteriori attività associative.



GAYNET si propone di svolgere le attività di interesse generale indicate nell'articolo 3) nei limiti degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 117/2017 per perseguire le seguenti finalità:

- Lavorare nell'ambito dell'informazione, dei media e della cultura della comunicazione per l'affermazione di una positiva immagine dell'omosessualità e delle persone omosessuali nella società, nonché contribuire all'affermazione e allo sviluppo dei diritti civili e delle libertà delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali (in sigla LGBTI+);
- Realizzare una carta di intenti sul rapporto tra informazione e questioni LGBTI+ in collaborazione con gli organismi di settore;
- Contribuire a costruire servizi socio-assistenziali per la comunità LGBTI+, in particolar modo per quanto riguarda la salute psicofisica, la lotta alle infezioni a trasmissione sessuale e diffondere l'informazione e la conoscenza su di esse;
- Produrre materiale editoriale sotto forma di libri, riviste, manifesti, dépliant informativi, gadget, film, siti internet, creazione e/o gestione di canali tv e radio, programmi trasmessi con qualsiasi modalità tecnica e quant'altro venga ritenuto opportuno a perseguire gli scopi dell'Associazione stessa;
- Affermare il diritto alla libertà ed autonomia sessuale, affettiva e relazionale degli individui, al rispetto della identità di ciascuno e ciascuna e della possibilità di scegliere e intraprendere un percorso esistenziale e di vita autodeterminato e per quanto possibile soddisfacente e felice;
- Lottare contro ogni forma di discriminazione e di repressione favorendo il libero sviluppo della identità umana, senza distinzioni di sesso e orientamento sessuale, genere e identità di genere, etnia o provenienza geografica, religione, lingua e stato sociale, in ogni sede sociale, politica e giudiziaria;
- Lottare, anche ai sensi degli Art. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, per la tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua



personalità, intendendo per diritto inviolabile anche la libera manifestazione del proprio mondo affettivo, e per formazione sociale anche l'assetto che due o più persone scelgono liberamente di dare, anche sul piano giuridico, alla propria vita di relazione;

- Favorire momenti di incontro e socializzazione per le persone gay e lesbiche, bisessuali, transgender ed intersessuali attraverso l'organizzazione, la gestione o la partecipazione ad attività culturali o ricreative o ludiche.

- Organizzare o partecipare a manifestazioni pubbliche;

- Organizzare conferenze e momenti di studio ed approfondimento sulle tematiche relative alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali e ai loro diritti, in particolar modo nel campo della comunicazione e delle relazioni pubbliche;

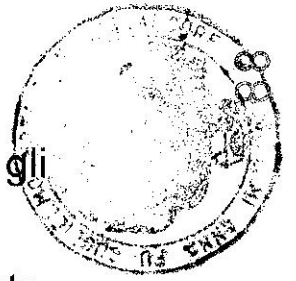
- Raccogliere, conservare, organizzare, digitalizzare e rendere fruibili, anche mediante la pubblicazione on-line, gli archivi, i documenti e più in generale gli elementi della memoria storica della collettività LGBTI+;

- lavorare in sinergia con altre Associazioni, Enti, Organizzazioni che condividono o perseguono le finalità di cui al presente articolo, anche costituendo o entrando a far parte di strutture federative o associazioni di secondo livello.

- Svolgere attività educative, di istruzione e di formazione, a favore della collettività e in particolare di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università o in formazione post-universitaria, sui tutti i temi oggetto delle finalità associative e in particolare sulla prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, al bullismo omo-bi-transfobico e sui diritti e il benessere delle persone LGBTI+;

Art. 5) Assenza di finalità di lucro e divieto di distribuzione di proventi.

GAYNET non persegue finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali proventi delle sue



attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche indirettamente.

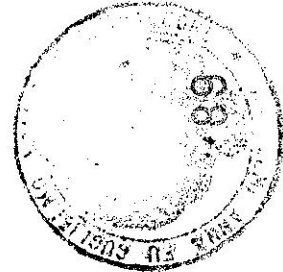
In particolare, ai sensi dell'articolo 8), comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori\fondatrici, associati\associate, lavoratori\lavoratrici e collaboratori\collaboratrici, amministratori/amministratrici e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili i casi indicati dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Art. 6) Associati e norme di adesione.

L'associazione dovrà essere sempre costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati e delle proprie associate, di loro familiari o terzi, di una o più attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e delle proprie socie o delle persone aderenti agli enti associati.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna le associate e gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

L'ammissione delle persone fisiche è deliberata, entro 30 giorni, dalla Segreteria Nazionale, a seguito di richiesta scritta dell'interessata, accompagnata dal versamento della quota di iscrizione annuale all'atto di presentazione della domanda e



secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della domanda di adesione viene immediatamente rilasciata la tessera sociale. In caso di mancata accettazione della domanda da parte della Segreteria Nazionale le quote versate dal socio saranno integralmente restituite.

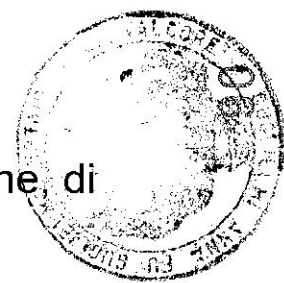
L'associazione ha la facoltà di assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e dalle proprie associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017 solo quando ciò sarà necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto; in ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati e delle associate.

Art. 7) Diritti e doveri dei soci e delle socie.

Tutti i soci e tutte le socie hanno eguali diritti e non sono ammesse iscrizioni a termine.

Gli associati e le associate hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- contribuire all'elaborazione e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione:



- eleggere ed essere eletti\elette negli organismi di direzione, di garanzia e di controllo;
- ad esaminare copia dei registri sociali obbligatori dell'Associazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 117/2017, facendone richiesta scritta al Presidente.

Gli associati e le associate sono tenuti\tenute a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite la quota associativa;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi Statutari dell'associazione.

Le quote associative o contributi, nonché la qualifica di socio e socia, sono intrasmissibili ad eccezione, nei casi imposti dalla Legge, dei trasferimenti a causa di morte, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili in nessun caso tranne il caso previsto al precedente art. 6.

Art. 8) Perdita della qualità di socio o socia.

Il rapporto di associazione cessa:

- 1) per recesso.
- 2) per delibera insindacabile e inappellabile dell'Assemblea Nazionale, su proposta del\della Presidente, che viene presa a maggioranza semplice.

L'esclusione è prevista nei confronti del socio che:

- a) non rispetti lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e/o della Segreteria o svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

b) arrechi in qualunque modo danni, anche morali, all'Associazione e/o ai suoi aderenti.

L'esclusione diviene efficace dalla data della Delibera dell'Assemblea Nazionale e verrà comunicata al Socio\alla Socia tramite posta elettronica o al domicilio che questi ha dichiarato nella domanda di ammissione o nelle successive modifiche;

3) per morosità nel pagamento dei contributi associativi;

4) per causa di morte.

TITOLO III

Organizzazione e Funzionamento.

Art. 9) Struttura organizzativa.

GAYNET è un'Associazione nazionale rappresentata a livello territoriale da singoli\singole o gruppi di associati e associate designati\le come referenti dal\dalla Presidente Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale.

Titolo IV - Organismi nazionali

Art. 10) Organismi di direzione nazionale.

Sono organismi di direzione nazionale:

- l'Assemblea Nazionale;
- il\la Presidente Nazionale;



- il Segretario/la Segretaria Nazionale
- eventuali uno o più Vice-presidenti Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;

Art. 11) Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale, convocata dal\ dalla Presidente Nazionale, si svolge almeno una volta all'anno, nelle forme stabilite dalla Segreteria Nazionale.

All'Assemblea spettano le competenze inderogabili contenute nell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che vengono qui riportate:

- a) nomina e revoca i e le componenti degli organi sociali e in particolare il\la Presidente Nazionale, il/i e la/le Vice-presidente/i Nazionale/i, il Segretario la Segretaria Nazionali e la Segreteria Nazionale;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) approva il programma annuale di attività;
- e) approva il piano di tesseramento sociale annuale;
- f) decide la partecipazione a imprese o l'adesione a organizzazioni o patti sindacali;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati e delle associate;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e in particolare:

- discute ed approva il programma generale dell'Associazione;
- conferma i e le componenti della Segreteria Nazionale, eventualmente nominati/e dal Presidente Nazionale in sostituzione di componenti dimessi o decaduti;
- elegge eventuali presidenti onorari, carica perpetua salvo successiva revoca;
- delibera sulla costituzione o la partecipazione a strutture federative o ad associazioni di secondo livello.

L'Assemblea Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso essa viene svolta entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza assoluta dei e delle componenti dell'Assemblea Nazionale che rappresentino almeno un terzo dei soci e delle socie, con l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno; in ogni caso è la Segreteria Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera esclusivamente sui punti all'ordine del giorno per cui è convocata.

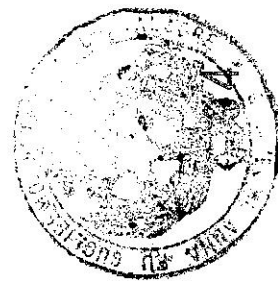
Gli associati e le associate possono intervenire all'Assemblea nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimendo il voto in via elettronica.

Non sono previste deleghe per l'Assemblea nazionale.

Art. 12) III/ La Presidente Nazionale.

II/ La Presidente Nazionale è eletto/a dall'Assemblea Nazionale secondo criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.

II/ La Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Egli/Ella:



- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale;

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi; designa le eventuali nomine istituzionali di spettanza dell'associazione.

In caso di prolungata assenza o di accertato impedimento di qualsiasi natura del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Segretario o alla Segretaria Nazionale.

Art. 13) La Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale rappresenta il governo dell'Associazione, coadiuvando il/La Presidente nella gestione politica e organizzativa.

Presenta all' Assemblea Nazionale la proposta di rendiconto preventivo e consuntivo, accompagnata da una relazione illustrativa.

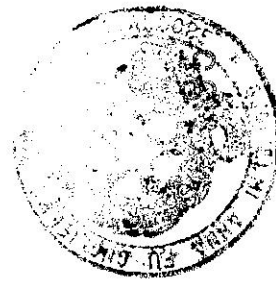
L'Assemblea Nazionale è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno.

TITOLO V

Patrimonio, Risorse e amministrazione

Art. 14) Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Esso è costituito, a titolo esemplificativo, da:

- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa.

Art. 15) Entrate.

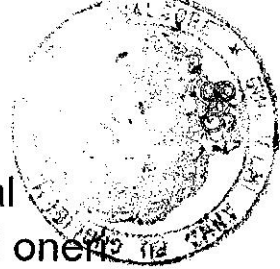
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci, delle socie e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di raccolta fondi realizzate in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- i contributi pubblici e privati comprese donazioni e lasciti;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 16) Bilanci e rendiconti.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il/la Presidente predispone, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017: il bilancio d'esercizio ed il conto perdite e profitti, con una relazione illustrativa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Nazionale entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale successivo. Qualora particolari esigenze lo prevedano, il bilancio può essere approvato entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale.



Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essi devono essere redatti con le forme, i contenuti e le modalità indicati nell'articolo 13 d. lgs. n. 117/2017 e devono essere accompagnati dal bilancio sociale quando ricorrono gli estremi previsti dall'art. 14 d. lgs. n. 117/2017, dando atto anche del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 117/2017 se previsto dalla legge.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio, i membri della Segreteria Nazionale non votano ai sensi dell'art. 2373 c.c. come richiamato dall'art. 24 d. lgs. 117/2017.

Art. 17) Regolamenti organizzativi.

L'Assemblea Nazionale può approvare uno o più Regolamenti organizzativi, su proposta del/della Presidente Nazionale.

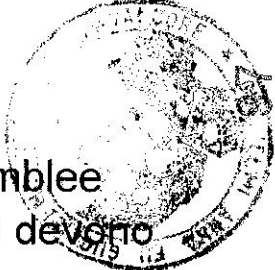
Art. 18) Obbligazioni.

L'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da essa direttamente contratte per mezzo dei suoi organi statutariamente previsti.

Art. 19) Libri sociali obbligatori.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 117 del 2017, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati e delle associate;

- 
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee nazionali, tenuto a cura della Segreteria Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria Nazionale, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuti ciascuno a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 20) Scioglimento.

Lo scioglimento di GAYNET può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Nazionale appositamente convocata.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Nazionale può nominare uno o più liquidatori e liquidatrici e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere di cui al comma precedente è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è obbligata a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal Decreto

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende

reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



L'obbligatorietà del parere vincolante di cui ai commi precedenti ha efficacia dal momento in cui sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21) Logo e Denominazione.

Il marchio di GAYNET (riportato in calce al presente Statuto), La denominazione GAYNET e ITALIA GAY Network sono patrimonio dell'Associazione nazionale e dei soggetti aderenti a GAYNET dietro concessione e comunque sempre sotto il diretto controllo della Segreteria Nazionale. La cessazione del rapporto associativo di un soggetto aderente determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 22) Norma di chiusura.

Ai fini dell'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore, il/la Presidente è autorizzato/a ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero necessarie per obbligo di legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi Vigenti in materia.

Logo di "Italia Gay Network" in sigla GAYNET